

**Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/E del 7 luglio 2015 (ESTRATTO)**

**Oggetto: EXPO MILANO 2015 – Ulteriori chiarimenti – Risposte a quesiti in materia fiscale (Frequently Asked Questions – FAQ)**

(omissis)

## **2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)**

### **2.1 Regime di non imponibilità IVA ex articolo 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE**

***D: A pagina 13 della circolare n. 26/E del 2014 è chiarito che "i Commissariati Generali di Sezione possono acquistare o importare, ad esempio, i beni necessari alla realizzazione del proprio Padiglione espositivo in regime di non imponibilità IVA". Tale regime di non imponibilità IVA si applica alla realizzazione di tutto il Padiglione, incluse le aree destinate allo svolgimento delle attività commerciali?***

**R:** Come precisato con la circolare 26/E del 2014, la non imponibilità di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE, stipulato a Roma l'11 luglio 2012 e ratificato con Legge 14 gennaio 2013, n. 3 (di seguito, "Accordo BIE" o "Accordo") è prevista per gli acquisti di beni e servizi nonché per le importazioni di beni di importo rilevante effettuati per le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione.

I Commissariati Generali di Sezione possono, dunque, usufruire del regime di non imponibilità IVA per la realizzazione del proprio Padiglione espositivo.

Si deve ritenere che tale regime sia applicabile agli acquisti di beni e servizi, nonché alle importazioni di beni, relativi alla costruzione dell'intero Padiglione, inclusa la parte dello stesso adibita alle attività commerciali, quali il ristorante, il bar e il negozio, poiché la struttura del Padiglione è riferibile nella sua interezza all'attività istituzionale dei Commissariati Ufficiali di Sezione.

Sono, invece, escluse dal regime di non imponibilità in esame le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli, oggetto di vendita in loco.

Non possono, ad esempio, fruire di tale trattamento fiscale di favore gli acquisti delle cucine e degli utensili da utilizzare nell'attività di ristorazione, nonché le uniformi del personale addetto alle attività di ristorazione e/o di vendita di prodotti. Anche la successiva cessione a terzi – effettuata dal Partecipante Ufficiale al termine dell'esposizione universale – è soggetta ad IVA secondo le regole ordinarie.

***D: Un Partecipante Ufficiale ha affittato degli appartamenti per ospitare il proprio personale durante il periodo di svolgimento di Expo Milano 2015. Il proprietario degli immobili è una S.r.l. e il contratto è intestato al Commissariato Generale di Sezione dello stesso Partecipante.***

***Per tale servizio, il Commissariato Generale di Sezione può usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE?***

***In caso di risposta affermativa, avendo già pagato due acconti comprensivi di IVA, è possibile recuperare l'imposta erroneamente versata?***

***Il citato regime di non imponibilità IVA, inoltre, si estende alle forniture di gas, elettricità e telefonia?***

**R:** La locazione di immobili effettuata al fine esclusivo di consentire la partecipazione dello Stato estero ad EXPO Milano 2015 rientra nel regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo con il BIE.

Il corrispettivo della locazione degli appartamenti, dunque, può essere fatturato dal locatore in regime di non imponibilità IVA ex articolo 10, comma 5, del citato Accordo.

Per la restituzione dell'IVA erroneamente addebita in fattura dal fornitore italiano, si conferma la validità delle indicazioni fornite nella Risoluzione n. 10/E del 2014.

Il locatore, pertanto, dovrebbe emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda i servizi di somministrazione di gas, elettricità e le altre utenze, si ritiene che anche per l'acquisto di tali servizi, il Commissariato Generale di Sezione possa usufruire del regime di non imponibilità IVA in esame a condizione che i contratti delle utenze siano allo stesso intestati.

Qualora, invece, le utenze fossero intestate al proprietario degli appartamenti, i servizi sarebbero fatturati a quest'ultimo (S.r.l.) con applicazione dell'IVA con l'aliquota propria dell'operazione. Il proprietario a sua volta riaddebiterà il relativo costo al Commissariato Generale di Sezione in regime di non imponibilità IVA ex articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE.

*(omissis)*